



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma 17 settembre 2009

**AL PRESIDENTE LA COMMISSIONE GSA
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE
GSA
AI DIRETTORI DI TORNEO
AGLI ARBITRI
AI COMPUTERISTI**

OGGETTO: Codice deontologico Gruppo Schermistico Arbitrale

Si trasmette in allegato alla presente copia del Codice Deontologico del Gruppo Schermistico Arbitrale, approvato dal C.F. dello scorso 12-13 settembre.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Il Segretario Generale
Salvatore Ottaviano

Allegato: 1

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti i tesserati al Gruppo Schermistico Arbitrale (Arbitri, Direttori di Torneo e Computeristi), nonché gli Aspiranti Arbitri (di seguito, per brevità, "Arbitri") sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, delle presenti norme di comportamento e delle direttive impartite dai competenti organi federali.

2. Gli Arbitri devono svolgere le loro funzioni applicando fedelmente i regolamenti tecnici in vigore e osservando scrupolosamente i principi di correttezza, imparzialità e buona fede; sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente ai competenti organi federali ogni notizia, comunque acquisita, riferibile ad ipotesi di illecito sportivo o violazione della normativa antidoping.

3. In ogni circostanza, anche al di fuori dell'attività arbitrale, gli Arbitri devono tenere un comportamento consono alla propria funzione ed improntato alla massima trasparenza e rettitudine; in particolare devono astenersi dall'esprimere giudizi, critiche o commenti sull'operato dei colleghi.

4. Gli Arbitri sono tenuti ad accettare il principio della non sindacabilità delle valutazioni tecnico-comportamentali che li riguardano; hanno diritto ad essere periodicamente informati sulle risultanze delle loro prestazioni.

5. Gli arbitri devono rispondere alle convocazioni, comunicando con la massima tempestività eventuali impedimenti; sono tenuti a curare la propria preparazione tecnica e a partecipare, salvo giustificato impedimento, alle riunioni di aggiornamento indette dalla Comitato Direttivo o dai Delegati Regionali del GSA.

6. Se invitati a partecipare a gare o manifestazioni autorizzate dalla FIS (o da altra federazione se all'estero) gli arbitri devono darne preventiva comunicazione al Comitato Direttivo del GSA.

7. In qualsiasi competizione organizzata o autorizzata dalla FIS gli Arbitri, anche se non impegnati come tali, non possono chiedere il rilascio dell'accredito come accompagnatori; anche in veste di spettatori devono astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la propria qualifica (proteste, critiche rivolte ad altri arbitri, scontri verbali con altri spettatori e/o accompagnatori ecc.)

8. Agli Arbitri è fatto divieto di: a) rilasciare dichiarazioni attinenti a qualsiasi titolo l'attività federale, nulla rilevando il mezzo, il luogo o le modalità delle stesse, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente del Comitato Direttivo del GSA; b) collaborare con mezzi di informazione che trattano argomenti connessi con l'attività federale, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente del Comitato Direttivo del GSA; c) rappresentare società affiliate alla FIS; d) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale; e) scommettere o partecipare a qualsiasi titolo a scommesse altrui che riguardino la scherma; e) svolgere le proprie funzioni in gare che non siano state preventivamente autorizzate dalla FIS; g) adire vie legali contro tesserati alla FIS, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal competente organo federale.

9. Gli arbitri hanno diritto alla difesa della propria immagine e onorabilità e ad ogni forma di tutela che si renda necessaria da parte della FIS in tutte le sue componenti, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti federali;

10. In caso di inosservanza degli obblighi e dei doveri previsti nel presente regolamento, ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federali, gli Arbitri sono soggetti a provvedimenti interni al GSA. L'adozione di tali provvedimenti è di competenza di una Commissione composta dal Presidente del Comitato Direttivo del GSA, da un componente del medesimo Comitato, da un membro del Consiglio Federale.

11. Entro quindici giorni dalla notizia del fatto, il Presidente della Comitato Direttivo contesta all'interessato le violazioni compiute. Entro trenta giorni dalla contestazione e dopo aver sentito l'interessato, la Commissione di cui all'articolo precedente, senza formalità e con provvedimento definitivo, può assumere i seguenti provvedimenti: a) richiamo semplice; b) richiamo con diffida; c) sospensione dalle convocazioni per un determinato numero di gare.

12. Nelle more del procedimento, in relazione alla gravità del fatto contestato, la Commissione Arbitrale può disporre la sospensione cautelare dall'attività dell'arbitro interessato.